

## Accordo tra gli eredi del defunto Baldassarre Tool di Trodena Trodena, lunedì 6 luglio 1620<sup>1</sup>

### Sintesi del documento

Nell'anno 1620, indizione terza, in giorno di lunedì 6 luglio, a Trodena della valle di Fiemme e della Diocesi di Trento, nella *stube* della casa di ser Melchiorre Amplatz, oste di Trodena. Sono presenti come testimoni: l'egregio signor Pietro Giovannetti, notaio di Cavalese<sup>2</sup>; Martino del fu Biagio Pizl; Martino del fu Giacomo Pasch; Martino figlio di Sebastiano Chech, tutti di Trodena.

Davanti all'egregio signor Andrea Rossi, notaio di Cavalese e al momento vicegerente del Vicariato di Fiemme<sup>3</sup>, viene esposto che c'è una controversia in corso tra Leonardo Tool, figlio del defunto Baldassarre Tool di Trodena, da una parte; e i fratelli e le sorelle, qui di seguito elencati, dall'altra: Silvestro e Udalrico, maggiorenni, a nome proprio; ser Melchiorre Amplatz, oste soprascritto, come curatore, appositamente designato con giuramento per questa occasione, a nome di Giovanni, di Giacomo e di Agostino fratelli e figli adulti del defunto Baldassarre Tool; Cristiano Amplatz di Trodena a nome di Gertrude, Nicolò Grifter, abitante a Montagna Giurisdizione di Enn e Caldifff, a nome di sua moglie Rosina, e Gasparre Laichom pure di Montagna, a nome di sua moglie Barbara, tutte e tre figlie del defunto Baldassarre Tool.

Infatti i fratelli e le sorelle pretendono da Leonardo, il quale è in possesso di tutti i beni lasciati in eredità dal loro defunto padre Baldassarre, la porzione loro spettante dell'eredità paterna in base al diritto di successione usuale in valle di Fiemme; in altre parole chiedono la divisione dell'eredità paterna fra tutti e nove<sup>4</sup>.

Leonardo Tool, invece, sostiene che non è tenuto a dividere con i cinque fratelli e le tre sorelle l'eredità paterna. E questo in base al pubblico documento del defunto loro padre Baldassarre, rogato da defunto notaio Alessandro Giovanelli vicario di Fiemme e notaio di Cavalese<sup>5</sup> il 26 gennaio 1581, con cui egli Leonardo, nel momento in cui si era sposato, era stato espressamente indicato come erede universale, secondo la consuetudine della villa di Trodena, cioè, detto in tedesco, *ainsetz* [= immesso nel possesso ereditario] con l'unica condizione di *indotare*, cioè, detto in tedesco, *ausentricthen*, gli altri figli e figlie di Baldassarre. Tale indicazione del defunto Baldassarre era stata più volte ripetuta in seguito, anche per iscritto, e soprattutto confermata nel suo ultimo testamento, rogato dallo scrivente notaio Gian Giacomo Giovanelli il giorno di lunedì 12 febbraio 1618, con cui aveva nuovamente istituito suo figlio Leonardo erede universale.

Si deve però evidenziare che nel medesimo ultimo testamento il defunto Baldassarre Tool aveva lasciato un legato di 140 fiorini a ciascuno degli altri cinque figli e di 110 fiorini a ciascuna delle altre tre figlie, dichiarando espressamente che di tale legato essi si dovevano accontentare, senza null'altro pretendere. E Leonardo si dichiara pronto a versare queste somme ai fratelli ed alle sorelle, come indicato nel suddetto testamento.

Al contrario gli altri fratelli e sorelle sostengono che un testamento siffatto è invalido, perché contrario alle consuetudini della valle di Fiemme, le quali dispongono che tutti i figli hanno diritto ad una quota dell'eredità, cioè, in caso di testamento, alla cosiddetta *legittima*. Pertanto chie-

1 Muratori a Cavalese, Archivio Giovanelli, Protocolli, 1.

2 Aveva conseguito la patente notarile il 25 maggio 1609. Presumo che la sua presenza sia dovuta alla sua probabile conoscenza della lingua tedesca, visto che era stato anche cancelliere della Giurisdizione tirolese di Castello.

3 Aveva conseguito la patente notarile il 12 gennaio 1601. Effettivamente la carica di vicario vescovile in Fiemme in quel momento era scoperta.

4 Ecco quindi il contenuto interessante di questo documento. Vengono messi uno di fronte all'altro la consuetudine della valle di Fiemme, che, in caso di successione testamentaria, prevedeva comunque la cosiddetta *legittima* sia per i figli che per le figlie, e la consuetudine della villa di Trodena, cioè la cosiddetta *ragion del maso*, che privilegiava un figlio rispetto a tutti gli altri.

5 Alessandro è il padre dello scrivente notaio Gian Giacomo Giovanelli, morto nel 1601.

dono un'aggiunta rispetto a quanto loro lasciato come legato testamentario.

Leonardo replica che tale consuetudine della valle di Fiemme non è valida per Trodena<sup>6</sup>; ma anche, se si volesse applicare la consuetudine di Fiemme, ciò che nel testamento paterno è previsto come legato per ciascun fratello e per ciascuna sorella è più che sufficiente come *legittima*. In conclusione il testamento è valido, scritto secondo le particolari consuetudini di Trodena, e le indicazioni ivi contenute vanno eseguite così come sono.

Poiché riguardo a questa lite si era fatto ricorso al tribunale di Fiemme, su consiglio di comuni amici e in particolare del vicegerente dott. Andrea Rossi, le due parti contrapposte hanno deciso di comune accordo di affidarsi a degli arbitri perché definiscano in modo pacifico e senza grosse spese la controversia.

Gli arbitri scelti di comune accordo sono: ser Sebastiano Chech, Giovanni Amplatz, Cristiano Amplatz e Simone Franzelin, tutti di Trodena, e lo scrivente notaio Gian Giacomo Giovanelli. Costoro hanno unanimemente deciso quanto segue.

- 1) Le due parti tornino a rappacificarsi come conviene tra buoni fratelli e sorelle.
- 2) Viene riconfermato in tutta la sua validità l'ultimo testamento del defunto Baldassarre Tool, redatto dallo scrivente notaio Gian Giacomo Giovanelli. Quindi, ai sensi di quel testamento e delle consuetudini di Trodena, Leonardo è e rimane l'unico erede universale di tutti i beni mobili e immobili del defunto padre, ovunque esistenti *tam in monte quam in plano*, sia nella Giurisdizione vescovile di Fiemme sia nella Giurisdizione di Enn Caldifff<sup>7</sup>, salvo le somme qui sotto determinate dovute ai fratelli e sorelle.
- 3) Leonardo, erede universale, dovrà versare ai fratelli e alle sorelle, oltre alla somma già indicata nel testamento [= 140 fiorini a ciascun maschio e 110 fiorini a ciascuna femmina] la somma complessiva di fiorini 240, cioè 30 fiorini a ciascun fratello ed a ciascuna sorella, così che l'importo definitivo spettante a ciascun fratello sia di 170 fiorini e a ciascuna sorella di 140 fiorini. Tale somma<sup>8</sup> sarà versata in contanti o in beni mobili spendibili, come si usa accettare in casi simili, ma non in beni stabili<sup>9</sup>. Leonardo, diversamente dai tempi più lunghi previsti nel testamento paterno, entro tre anni deve pagare tutti i fratelli e le sorelle, versando un primo terzo alla festa di San Giorgio del 1621, il secondo terzo alla festa di San Giorgio del 1622, per saldare il tutto alla festa di San Giorgio del 1623.
- 4) Leonardo, inoltre, dovrà consegnare in occasione della prossima vendemmia al solo fratello Udalrico due *orne*<sup>10</sup> di mosto.
- 5) Leonardo, a differenza delle scadenze sopra fissate per gli altri fratelli e sorelle, verserà in anticipo e come acconto alla sorella Rosina 30 fiorini alla prossima festa di San Giacomo.
- 6) Si concorda che qualsiasi somma in denaro o altro Leonardo avesse già versata o consegnata ai fratelli o alle sorelle come acconto della parte dell'eredità paterna loro spettante, sia detratta dall'importo sopra determinato per ciascuno.
- 7) Si stabilisce che i fratelli e le sorelle qui rappresentati da altri dovranno venire di persona in questo medesimo luogo il giorno di domenica 19 luglio prossimo (le sorelle con i loro mariti) a ratificare questo arbitrato per formale accettazione.
- 8) Con questo arbitrato i fratelli e le sorelle di Leonardo si devono considerare completamente soddisfatti, senza poter pretendere più altro dell'eredità paterna ricevuta dal loro fratello, né in base alle consuetudini di Fiemme, né in base alle consuetudini di Trodena.

6 Leonardo si richiama implicitamente all'ultimo comma del cap. 115 della *Consuetudini*, Libro II *del civil*, che prevede proprio il caso di cui qui si discute.

7 Si trattava soprattutto di vigneti nella zona di *Colonia*, cioè Gleno / Glen.

8 Si tratta di una cifra veramente elevata, 1.270 fiorini, a riprova che la *legge del maso* consentiva certamente di tenere unita la sostanza, ma a volte metteva in seria difficoltà l'unico erede che doveva pagare gli altri fratelli e sorelle.

9 A dimostrazione che la lite era insorta per avere più soldi, non qualche campo o qualche vigneto.

10 Un'*orna* in Fiemme era pari a litri 75,600.

- 9) Infine si decide che tutte le spese, sia di data odierna sia di date precedenti, incontrate dalle parti e dagli arbitri, siano a carico di Leonardo; per le spese reciproche fatte nel corso della lite, ciascuno paghi il suo; per quanto riguarda invece le spese per il precedente ricorso in tribunale prima dell'arbitrato, queste andranno divise a metà tra le parti.

Ambedue le parti accettano questo arbitrato in tutti i punti sopra elencati, con formale promessa di cessare, a nome proprio e dei propri eredi, ogni lite e controversia in merito all'eredità del defunto Baldassarre Tool.

Domenica 19 luglio 1620, a Trodena, nel medesimo luogo, tutti gli altri fratelli e sorelle qui sopra rappresentati confermano ed accettano personalmente l'arbitrato sopra esposto.

Io, Gian Giacomo Giovanelli notaio di Cavalese, ho scritto.

### Allegato

Si allegano il cap. 114 e il cap. 115 delle *consuetudini* di Fiemme, Libro II *del civil*, contenenti le norme giuridiche riguardo alle quali si dibatte la questione descritta nel documento.

#### Cap. 114

##### **Delle successioni *ab intestato* delli beni paterni, materni et fraterni<sup>11</sup>**

È stato osservato et s'osserva in tutte le ville et università della Iurisdittion di Fiemme, eccettuata la villa di Trodena, la qual circa le successioni *ab intestato* et ancho nel far testamento ha una particolar osservanza, come si contien nel seguente capitolo, che, morendo un padre overo madre di famiglia senza far alchun testamento legittimo et autentico, lasciando doppo loro figliuoli et figliuole legittimi et naturali, le figliuole legittime et naturali succedono nelli beni dell'heredità paterna et materna egualmente con li fratelli, non obstante il statuto del veschovo di Trento del primo libro, f. 36, cap. 109, qual è contrario al presente capitolo et osservanza. Et il simile s'osserva morendo un fratello o sorella senza far testamento, che li altri suoi fratelli et sorelle succedono tra loro egualmente, non facendo differentia dalle femine alli maschi, non obstante la desposition del predetto statuto di Trento, f. 36, cap. 117, sotto la rubrica *De successione lineae transversalis*.

#### Cap. 115

##### **Delle successioni *ab intestato* nella villa de Trodena**

È stato osservato et s'osserva che nella villa di Trodena, esistente nella valle et Comunità di Fiemme et sottoposta alla Iurisdittion di Fiemme, confinante con la Iurisdittion d'Egna, habitata da persone thodesche, che, morendo un padre di famiglia senza far testamento, lasciando doppo sé più figliuoli et figliuole legittimi et naturali, li prossimi parenti del defonto, con il consiglio et autorità dell'officio, deputano uno delli figliuoli, qual ad essi pare più habile et sufficiente al governo della casa et famiglia, per patron et governor et herede universal de tutta la heredità, casa et famiglia del padre defunto; con charico et spetial obligation d'indottar et dar fuori alli altri fratelli et sorelle a suo luogo et tempo la dotte overo sua parte d'heredità, in ditto et parer delli prossimi parenti et dell'officio; havendossi in ciò risguardo alla importantia et valluta della heredità et ancho alli oblighi et charichi della casa et famiglia che si ritrova da indottar et alimentare, non aggravando quelli che sono da indotare, né ancho il patron et governatore et herede universal elletto, accioché la casa si possi sustentar et mantener. Et li figliuoli et figliuole in-

<sup>11</sup> La Comunità chiese che questo *capitolo* fosse cambiato, proponendo che, prima della divisione in parti uguali tra fratelli e sorelle, si levasse e riservasse 1/3 per i soli maschi. Da Trento, con rescritto del 9 novembre 1644, si impose *sic et simpliciter* il relativo *capitolo* dello Statuto di Trento. La Comunità insistette e con lettera da Trento del 25 maggio 1658 il principe vescovo Carlo Emanuele Madruzzo acconsentì alla richiesta della Comunità. I relativi documenti sono riportati in tutte le copie delle *consuetudini* successive a questa.

dottate puoleno star in casa dell'herede universal et patron elletto a spese et interesse di detto elletto, tanto circa le spese di bocha quanto quelle del vestire, sin tanto che saranno in essere da governarsi da per loro et ad essi sarà statta datta et consignata la sua dotte, secondo la limitation fatta dalli prossimi parenti con l'authorità dell'officio. Et quello che viene nel modo soprascritto elletto per herede universal et patron dell'heredità succede ancho nella vicinanza de beni comuni della Regola di Trodena; et li altri figliuoli et figliuole indotate sono esclusi da detta vicinanza.

Et in caso che alchuno delli figliuoli maschi non fussero habili et sufficienti ad assumer et accettar il governo della familia, con il charico d'indottar li altri come di sopra è descritto, et che si ritrovassero figliuole che fussero habili et in età di maritarsi, in tal caso li prossimi parenti, con il consenso et authorità dell'officio come di sopra, puoleno maritar una delle figliuole, quale a loro parerà più habile et che si ritroverà miglior partito de maritarse; et quella con il marito mettere et constituer patrona et governatrice et herede univerale de tutta la heredità, con charico et espresa obligation d'indottar l'altre fratelli et sorelle, in ditto et parere delli prossimi parenti et authorità dell'officio come di sopra è descritto.

**Et ciò è statto osservato et al presente s'osserva in detta villa et Regola di Trodena per mantenimento et conservation delle case et famiglie di detta regola, seguendo loro l'osservanza della Iurisdittion d'Egna, con la quale essi confinano et in quella hanno molti beni stabili et specialmente le loro vigne; et il simile osservano li padri di famiglia nel far li loro testamenti, cioè d'instituir uno delli loro figliuoli o figliuole, quale pare ad essi esser più habile, herede universal et patron della casa et facultà et de indottar li altri come di sopra.**